



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 723

LA GIUNTA REGIONALE INTENDE ATTIVARSI IN VIA SUSSIDIARIA AI SENSI DELL'ART. 40 DEL TUED PER REPRIMERE L'INTERVENTO REALIZZATO NEL COMUNE DI PAESE (TV), CHE HA DETERMINATO L'IRREPARABILE DISTRUZIONE DI UNA SIEPE DI PREGIO?

presentata il 15 maggio 2025 dal Consigliere Zanoni

Premesso che:

- a Paese (TV), in via Asiago, una grande siepe, elemento identitario del paesaggio agricolo veneto, che offriva un habitat ideale per numerose specie di uccelli, insetti e per la macro e microfauna locale e rappresentava un corridoio ecologico di fondamentale importanza per la biodiversità, oltre che generatore di preziosi servizi ecosistemici, è stata interamente eradicata, in aperto contrasto con le prescrizioni di tutela contenute negli atti di pianificazione del Comune e probabilmente in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo;
- gli articoli 22 del Piano di assetto del territorio (PAT), 36 del Piano degli interventi (PI) e 30 della Variante del Piano del Verde 2014 del Comune di Paese, infatti, individuano tale siepe come “siepe di pregio” con elevate qualità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche, nonché come corridoio ecologico, e la assoggettano a specifica disciplina di tutela paesaggistico-ambientale: ne sono vietati l'estirpo e la distruzione in tutto o in parte; ne è vietata l'interruzione della continuità, salvi i varichi autorizzati; è vietato il taglio raso; ne è consentita l'eliminazione solo per opere o interventi di interesse pubblico; ogni intervento in violazione di tale disciplina è assoggettato a sanzione pecuniaria;
- nonostante tale normativa di tutela, la siepe di pregio è stata irrimediabilmente distrutta, nel silenzio del Comune che non ha sanzionato l'intervento né ha ordinato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Considerato che:

- l'articolo 40 del Testo unico dell'edilizia (TUED), rubricato “Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione”, prevede che “in caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-

edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite”. Ai sensi del comma 4 del citato art. 40, il provvedimento della Regione può disporre la modifica dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere abusive;

- la Regione, pertanto, è titolare di un potere ripristinatorio sussidiario, attivabile quando il Comune rimane inerte, cioè qualora non intervenga a reprimere gli interventi abusivi realizzati nel territorio di propria competenza;
-nel caso di specie, la Regione ha la specifica competenza per attivarsi al fine di ordinare la rimessione in pristino dello status quo ante rispetto all’estirpo della siepe di pregio realizzato in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici del Comune di Paese.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere

interroga l’Assessore alla Pianificazione territoriale e urbanistica

per sapere se la Giunta regionale intende attivarsi in via sussidiaria ai sensi dell’art. 40 del TUED per reprimere l’intervento realizzato nel Comune di Paese (TV), che ha distrutto irreparabilmente una siepe classificata come elemento di pregio paesaggistico e ambientale dagli strumenti urbanistici comunali e assoggetta a specifica disciplina di tutela paesaggistico-ambientale.
